



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Sabrina LICHERI, CATALDI, NAVE, DAMANTE,
NATURALE, CROATTI e SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2025

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone nasce dalla necessità di superare un ostacolo normativo che penalizza soprattutto le donne vittime di violenza domestica e di genere.

Attualmente, per le vittime di violenza domestica (e di altri reati ad essa collegati) è previsto il gratuito patrocinio sia nei procedimenti penali che civili - come le cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli - e ciò senza limiti di reddito, a seguito dell'introduzione del comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Esiste tuttavia una differenza di non poco conto.

Mentre infatti nei procedimenti penali l'ammissione al gratuito patrocinio è disposta di diritto dal giudice presso il quale è incardinato il procedimento (articoli 93, comma 1 e 96, comma 1, entrambi rientranti nel titolo II - « Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale »), nei procedimenti civili resta comunque subordinata alla verifica preventiva della « non manifesta infondatezza della pretesa », secondo il principio generale stabilito dall'articolo 74, comma 2, con tempi e incertezze che scoraggiano molte vittime dal denunciare.

L'articolo 76, comma 4-ter, infatti, nel superare il limite di reddito per le vittime di determinati reati - estendendo di diritto il gratuito patrocinio anche a persone che non siano « non abbienti » - nulla dice in merito al secondo dei criteri discretivi previsti dall'articolo 74, comma 2, nei procedimenti civili, ovvero la necessità di una verifica

preventiva della « non manifesta infondatezza della pretesa », che pertanto continua ad applicarsi.

Una « non manifesta infondatezza della pretesa » che deve essere valutata non dal giudice presso il quale è incardinato il procedimento - o si preveda debba essere incardinato il procedimento - bensì dal consiglio dell'ordine degli avvocati, cui spetta di valutare « se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate » (articolo 126, comma 1).

E difatti l'istanza deve contenere « a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione » (articolo 122, che analogamente all'articolo 126, rientra nel diverso titolo IV - « Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario »).

Tutto ciò comporta che la parte che subisce una situazione di violenza si trova costretta ad agire « al buio », ovvero senza essere sicura non solo di potersi avvalere del gratuito patrocinio nei conseguenti procedimenti civili - spesso strettamente legati alla situazione di violenza denunciata in sede penale - ma anche dei tempi di istruttoria, il cui protrarsi può rivelarsi persino rischioso per la propria persona.

Ne deriva la comprensibile paura di denunciare, per il timore di più pesanti conseguenze.

Il disegno di legge mira a superare proprio questo ostacolo normativo.

Da una parte, infatti, si amplia la sfera dei reati che possano legittimare il ricorso al

gratuito patrocinio per la persona offesa, integrando le fattispecie già previste dal comma 4-ter dell'articolo 76.

Dall'altra, si semplifica la procedura attualmente in vigore per ottenere il gratuito patrocinio nei procedimenti civili, subordinandone l'ammissibilità alla sola condizione dell'avvenuta denuncia o querela per i reati indicati (attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 122).

Tale condizione appare in effetti sufficiente per escludere eventuali abusi - ossia che venga richiesto il gratuito patrocinio per contenziosi diversi estranei a situazioni di violenza e non consequenziali ad essa - dato che chi presenta una denuncia o una querela nei confronti di qualcuno si espone comunque al rischio di incorrere nel reato di calunnia, qualora i fatti denunciati non siano veritieri e non ricevano successivamente conferma in sede processuale.

Tuttavia, si è dovuto tener conto che in molti casi, per motivi inerenti la segretezza delle indagini, l'autorità giudiziaria o le forze di polizia che ricevono la denuncia o la querela non ne rilasciano copia.

Ebbene, con la modifica proposta (inserimento del nuovo comma 1-bis nell'articolo 79) si prevede che in tali casi sarà sufficiente allegare la sola attestazione di avve-

nuta presentazione della stessa denuncia o querela.

Tale previsione ha posto però ancora un altro problema di carattere pratico e procedurale.

Nessuna forza di polizia infatti, in assenza di una norma che esplicitamente lo preveda, avrebbe rilasciato di propria iniziativa un tale tipo di attestazione.

Da qui la necessità di prevedere l'obbligo, a carico dell'autorità che riceve la denuncia o la querela, non solo di informare la persona offesa della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio - tenuto conto che in molti casi il livello socio-culturale delle vittime non è particolarmente elevato, oppure si tratta di persone straniere - ma anche di rilasciare comunque la prevista attestazione per accedervi (nuovo comma 1-ter dell'articolo 79).

Il presente disegno di legge, che viene presentato in coordinamento con quanto disposto dal disegno di legge sul femminicidio, approvato in prima lettura all'unanimità dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, rappresenta un passo necessario verso una giustizia più equa e una società più attenta alla protezione delle vittime di violenza e dei loro figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, comma 4-ter, dopo le parole: « agli articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nella forma tentata, »;

b) all'articolo 79, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la parte offesa dai reati di cui all'articolo 76, comma 4-ter, presenta l'istanza in carta semplice, indicando, oltre alle proprie generalità, il tipo di procedimento o i procedimenti per i quali chiede il patrocinio, allegando copia della denuncia o della querela con gli estremi di presentazione, o, in alternativa, l'attestazione di avvenuta presentazione della denuncia o della querela rilasciata dall'autorità cui è stata presentata.

1-ter. L'autorità giudiziaria e le Forze di polizia cui la parte offesa dai reati di cui all'articolo 76 comma 4-ter, si rivolge per presentare la denuncia o la querela, informano la stessa della possibilità di presentare

l'istanza e rilasciano l'attestazione di cui al comma 1-*bis*. »;

c) all'articolo 122, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'allegazione della copia della denuncia o della querela, o dell'attestazione di avvenuta presentazione della denuncia o della querela da parte della persona offesa dai reati di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, determina la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

